



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2012, proposto da:

Euro Mec S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Matteoni, Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55; Atzwanger S.p.A., Ceif Società Cooperativa, Cooperativa Edil-Strade Imolese C.E.S.I. Soc. Coop., rappresentati e difesi dagli avv. Gualtiero Pittalis, Giacomo Matteoni, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55;

contro

Hera S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lolli, con domicilio eletto presso Alessandro Lolli in Bologna, via G.Vaccaro 6; Provincia di Rimini;

nei confronti di

Degremont S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Bragagni, Danilo Tassan Mazzocco, Giorgio Lezzi, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore N. 31; Siemens S.p.A., Edil Alta S.r.l., Costruzioni Elettromeccaniche Industriali C.E.M.I. S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Bragagni, Danilo Tassan Mazzocco, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore N. 31; Accionagua S.A.;

per l'annullamento

- dell'atto di Hera s.p.a. p.g. 53506 del 28.03.2012 con cui è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva al r.t.i. degremont s.p.a. - siemens s.p.a. - edil alta s.r.l. - costruzioni elettromeccaniche industriali c.e.m.i. s.r.l. dell'appalto per la progettazione esecutiva, realizzazione e messa in esercizio delle opere per il potenziamento dell'impianto di depurazione acque reflue di s. giustina di Rimini;

- dell'atto di aggiudicazione;

- degli atti di gara che hanno determinato tale aggiudicazione, ed in particolare dei verbali della commissione di gara e della relazione tecnica del gruppo tecnico di lavoro, nelle parti e per le ragioni di cui ai motivi di ricorso;

in via subordinata, del bando e della lettera di invito nella parte di cui ai motivi di ricorso;

- di ogni atto comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Hera S.p.A. e di Degremont S.p.A. e di Siemens S.p.A. e di Edil Alta S.r.l. e di Costruzioni Elettromeccaniche Industriali C.E.M.I. S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Degremont S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Bragagni, Danilo Tassan Mazzocco, Giorgio Lezzi, Francesco Grilletta, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore N. 31;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso principale si contesta l'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'aggiudicataria, in quanto il progetto da questa presentato prevede modifiche ai compressori, mentre la lettera di invito, a pag 6 consentiva modifiche all'impianto limitatamente al sistema sezione di filtrazione a membrane ed ai suoi servizi accessori identificati con i riferimenti 5 D e 36 sulle planimetrie di progetto.

E' vero che i compressori sono stati modificati, ma le pur argomentate censure non riescono a dimostrare che gli stessi non sino riconducibili al sistema delle membrane.

Dalla relazione tecnica dell'ing. Bellicchi risulta che i compressori sono macchine correlate alla tecnologia utilizzata per il sistema di ultrafiltrazione MBR (sistema delle membrane).

Tale relazione trova conferma nella circostanza che i compressori servono all'aerazione nelle vasche di ossidazione-nitrificazione della linea nuova a membrane, come da specifiche tecniche 10.1.e.10.2. della sez. 10-Centrale produzione aria- del progetto a base di gara, doc. n. 6 depositato da Hera e citato (sia pure per trame diverse conclusioni) anche nella memoria della ricorrente del 5.1.2013.

Ne consegue che appare supportata la tesi secondo cui la potenza dei compressori è in funzione della tecnologia utilizzata per il sistema membrane.

Né in contrario rilevano le considerazioni in ordine all'estraneità dei compressori alle parti considerate modificabili dalla lettera di invito ed a quelle relative alle planimetrie del progetto della centrale produzione aria (34), non ascrivibile ai riferimenti indicativi 5D e 36 indicati quali servizi accessori della sezione di filtrazione.

Invero, in sede di interpretazione logica, si deve ritenere che il sistema dei compressori sia riconducibile a quello di filtrazione delle membrane stante l'inscindibile connessione funzionale fra i due sistemi.

Conseguentemente il sistema dei compressori non può essere considerato quale mero servizio accessorio, bensì quale componente, sia pure esterna, del sistema di filtrazione.

Ciò posto la principale censura deve essere rigettata.

Devono altresì essere rigettate anche le ulteriori censure.

È infondata la censura concernente l'inesatta documentazione dell'avvalimento da parte dell' ATI controinteressata, in quanto nel caso di specie Dagremont e Siemens si sono avvalse di imprese ausiliarie appartenenti al medesimo gruppo, sicché, ai sensi dell'articolo 49 lett. g del codice dei contratti, non occorre produrre il contratto bastando le dichiarazioni delle società coinvolte nell'avvalimento.

Sono infondate le censure inerenti all' attribuzione dei punteggi previsti, in quanto non emergono ragioni di manifesta irragionevolezza nell' attribuzione degli stessi, mentre il giudizio sull'anomalia risulta motivato col rinvio alla documentazione prodotta dall'aggiudicatario.

Risulta altresì infondata la censura con cui si contestano i 4 punti assegnati all' aggiudicataria rispetto al punteggio di 3,86 attribuito alla ricorrente, in quanto dalla relazione della commissione tecnica emerge una superiorità

dell'offerta Degremont sul piano dell'occupazione degli spazi, nel senso che vengono occupati meno spazi, il che comporta anche una possibilità di espansione superiore a quella della ricorrente.

Non è pertanto illogico che, pur a fronte di alcune carenze della planimetria presentata da Degremont (puntualmente rilevate dalla commissione tecnica), la superiorità per altri aspetti dell'offerta stessa abbia comportato l'attribuzione dei punteggi contestati.

Risulta infondata la censura con cui viene contestato il punteggio attribuito all'aggiudicataria per quanto riguarda il consumo elettrico, in quanto, come si è visto, era ammissibile presentare compressori diversi rispetto a quelli ipotizzati dal bando di gara.

Risulta infine infondata la censura inerente alle modalità di espletamento della gara e di apertura delle buste (peraltro conforme a quanto previsto dalla lettera di invito a pag. 12), in quanto, tenuto conto della lettera di invito, che fa riferimento a buste chiuse elettroniche, la gara, sia pure sulla base del regolamento interno di HERA, si è svolta in forma telematico-elettronica con previsione di rilancio in forma elettronica per conseguire un miglior ribasso (si veda pag. 12 della lettera di invito).

Può, quindi, trovare applicazione il principio desumibile dal comma 7 dell'articolo 85 del codice di contratti, che, nelle aste di tipo elettronico, ammette l'apertura delle buste in seduta riservata.

Invero nelle gare elettronico-telematiche che le offerte non siano aperte in seduta pubblica non rileva, in quanto la particolare procedura rende tracciabile e stabile la documentazione di gara.

Né la prevalenza del cartaceo, in caso di difformità, è di per se sufficiente ad escludere la natura telematica della gara, in quanto, come osserva parte ricorrente, in caso di difformità sostanziale fra cartaceo ed elettronico l'offerta avrebbe dovuto essere considerata inesistente stante la necessità inderogabile di presentare l'offerta con modalità telematiche in modo completo: conseguentemente la clausola di prevalenza appare logicamente confinata ad ipotesi di meri errori materiali facilmente riscontrabili e di univoca interpretazione.

In definitiva tutte le censure formulate devono essere rigettate siccome infondate.

2. Ne consegue il venir meno dell'interesse all'esame del ricorso incidentale.

Per completezza si deve aggiungere che lo stesso è infondato.

Il primo motivo, in quanto l'ing. Pascal Lefebvre non rivestiva la posizione di rappresentante legale o direttore tecnico (si veda doc. n. 19 depositato da Euromec in data 5.6.2012); il secondo motivo in quanto, la lettera di invito, a pag 6, non preclude la possibilità di introdurre modifiche al quadro elettrico tenuto conto di quanto previsto al punto n. 5 del sub criterio d) che richiede un progetto in grado di confrontarsi con criteri spaziali e di garantire al meglio la realizzazione delle opere e la manutenzione.

Tenuto conto del carattere interpretativo della vicenda contenziosa sussistono motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso principale in epigrafe e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)